SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1028-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GAWRONSKI)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2 del Trattato sull'Unione europea

> presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
– della $5^{\rm a}$ Commissione permanente	»	5
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	6
Disegno di legge	»	7

Onorevoli Senatori. – Il disegno di lege in esame prevede, all'articolo 1, che il Ministero degli affari esteri sia autorizzato a spendere sette miliardi per l'anno 1996 e dieci miliardi per ciascno degli anni 1997 e 1998 al fine di dare applicazione all'articolo J.11, comma 2, del titolo V del Trattato sull'Unione europea, articolo che si occupa della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

A tal fine si prevede la possibilità di nominare delegazioni per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1 (articolo 2, comma 1). Il capo della delegazione avrà a disposizione un fondo spese del cui uso dovrà presentare un rendiconto (articolo 2, comma 2).

Nell'articolo 3 è specificata la copertura di bilancio che si ottiene attingendo all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996.

In sede di dibattito in Commissione esteri è emersa una generale convergenza sulla necessità che si proceda speditamente verso un processo di integrazione europea sulla politica estera e di sicurezza; si è anzi sottolineato come questa debba essere effettiva e non solo enunciata.

Tenendo poi in considerazione le osservazioni fatte dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee a proposito della necessità di chiarire le previsioni generiche delle spese, dubbi sono stati riportati sull'effettiva possibilità di un controllo preventivo. A tal proposito il Governo ha rilevato che, poichè si fa riferimento a casi di emergenza, le azioni sono diversificate e non prevedibili e pertanto impossibili da esplicitare in anticipo, ritenendo più opportuno prevedere un meccanismo di verifica *ex post.*

Ricordando i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione e il parere favorevole della Giunta per gli affari delle Comunità europee, con l'osservazione di cui sopra, si invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame.

GAWRONSKI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Besostri)

sul disegno di legge

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

1º ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: Bedin)

sul disegno di legge

8 ottobre 1996

La Giunta, esaminato il provvedimento esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

condivide l'orientamento, in diverse sedi già preannunciato dal Governo italiano e confermato nella relazione introduttiva al disegno di legge, che il finanziamento della PESC debba essere posto a carico del bilancio comunitario;

ritiene altresì che il pilastro della PESC debba essere ricondotto nell'ambito delle comptenze comunitarie e che debba essere previsto l'indirizzo e il controllo del Parlamento europeo sugli impegni finanziari ad essa collegati;

in particolare per quanto attiene all'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, la Giunta sottolinea l'esigenza di esplicitare la specifica destinazione delle risorse distinguendo quali di queste vadano a finanziare l'attività delle delegazioni di osservatori;

infine, nella prospettiva della riforma del Trattato di Maastricht, la Giunta appoggia l'iniziativa assai forte presa dal Governo italiano nel corso della recente Presidenza dell'Unione per la integrazione della PESC nel Trattato e per un adeguato, connesso ruolo del Parlamento europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
- 2. Dall'anno 1999 la spesa può essere rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.

2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed è tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.